

## **TI\_GERICHTE 15.2000.37 vom 28. April 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-04-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2000.37](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.37)

FR: TI\_GERICHTE 15.2000.37 du 28 avril 2000

IT: TI\_GERICHTE 15.2000.37 del 28 aprile 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

In concreto l'UEF ha accertato (o ha fatto accertare) la situazione reddituale e il minimo esistenziale delle parti in causa. Le varie poste sono state calcolate correttamente sulla base delle relative pezze giustificative, con due eccezioni. La prima riguarda l'importo alimentare indicato nel minimo esistenziale dell'escusso. Potendosi riconoscere unicamente gli importi effettivamente versati (cfr. DTF 109 III 56, Georges Vonder Mühl, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 25 ad art. 93 LEF), non si sarebbe dovuta computare alcuna somma a titolo di alimenti. \_\_\_\_\_ pagava infatti fr. 530.—mensili solo perché soggetto a un precedente pignoramento, non risulta che avesse versato spontaneamente alcunché. A queste condizioni si doveva presumere che l'escusso, una volta conclusa la procedura esecutiva, non avrebbe continuato spontaneamente il versamento. Nel successivo pignoramento non si giustifica quindi di considerare la posta relativa alla trattenuta forzata nella pregressa procedura. Tantomeno nel caso specifico dove posto in esecuzione è nuovamente un credito per alimenti: sarebbe paradossale considerare a favore dell'escusso un versamento forzato che verrebbe a cadere con l'inizio del pignoramento in questione e che, con tutta probabilità, non verrebbe spontaneamente reiterato. L'errore non ha comunque influito sul calcolo eseguito dall'ufficio, visto che nella formula gli alimenti non vanno comunque presi in considerazione. Per entrambe le parti sono poi state erroneamente conteggiate le spese per le prestazioni complementari di cassa malati e non sono stati considerati i sussidi elargiti dal Cantone, che risultano sulle rispettive polizze. Nel minimo esistenziale dell'escusso le spese di cassa malati sarebbero dovute ammontare a fr. 375.05 (246 – 183.35 + 245.60 + 66.80), \_\_\_\_\_ avrebbe dovuto vedersi riconoscere solo fr. 94.60. Ciò ha causato un ingiustificato vantaggio per il ricorrente quantificabile in fr. 180.—mensili circa: visto che vi era spazio per il pignoramento di una somma superiore all'alimento mensile, non andava applicata la formula ma si imponeva il normale pignoramento della quota di reddito eccedente fr. 3'439.05 (minimo esistenziale diminuito degli alimenti) per una somma di fr. 935.95. Per diritto federale è nullo il pignoramento di salario che incide in modo manifesto nel minimo di esistenza dell'escusso (cfr. DTF 97 III 11 s.; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 22 LEF; Vonder Mühl, op. cit., n. 66 ad art. 93 LEF). In concreto il pignoramento così come eseguito dall'UEF di Locarno fa sì che \_\_\_\_\_ benefici di entrate (762.80 di stipendio + 753.50 di alimenti) inferiori di fr. 33.30 al minimo vitale (previa correzione relativa alla cassa malati: 1'549.60). Ora, si deve ritenere che in casu non vi sia alcuna manifesta violazione del minimo esistenziale di

\_\_\_\_\_, visto che la quota che rimane scoperta è minima. Può quindi rimanere aperta la questione di sapere se la giurisprudenza relativa alla nullità di un provvedimento che intacchi il minimo vitale dell'escusso possa, per analogia, essere applicata anche al minimo esistenziale del creditore di alimenti. Il provvedimento dell'ufficio non è quindi nullo e non è di regola annullabile d'ufficio, ma unicamente su ricorso. L'art. 22 LPR sancisce il divieto della reformatio in peius: l'errore non può essere corretto poiché ciò avverrebbe, come già indicato, a detrimento del ricorrente.

**E. 3**

L'istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria 13 marzo 2000 di \_\_\_\_\_ è respinta.

**E. 4**

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

**E. 5**

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

**E. 6**

Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale  
d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La  
segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.